

# forum historiae iuris

**Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte**

**<http://www.forhistiur.de/>**

**Herausgegeben von:**

**Prof. Dr. Rainer Schröder (Berlin)**  
**Prof. Dr. Hans-Peter Haferkamp (Köln)**  
**Prof. Dr. Albrecht Cordes (Frankfurt a. M.)**  
**Prof. Dr. Mathias Schmoeckel (Bonn)**  
**Prof. Dr. Andreas Thier (Zürich)**  
**Prof. Dr. Franck Roumy (Paris)**  
**Prof. Dr. Emanuele Conte (Rom)**  
**Prof. Dr. Massimo Meccarelli (Macerata)**  
**Prof. Dr. Michele Luminati (Luzern)**  
**Prof. Dr. Stefano Solimano (Milano)**  
**Prof. Dr. Martin Josef Schermaier (Bonn)**  
**Prof. Dr. Hans-Georg Hermann (München)**  
**Prof. Dr. Thomas Duve (Frankfurt a. M.)**  
**Prof. Dr. Manuel Martínez Neira (Madrid)**  
**Prof. Dr. D. Fernando Martínez Pérez (Madrid)**  
**Prof. Dr. Marju Luts-Sootak (Tartu)**  
**Prof. Dr. Heikki Pihlajamäki (Helsinki)**

**Aufsatz vom 04.'Lwpk2014**

**© 2014 fhi**

**Erstveröffentlichung**

**Zitiervorschlag:**

**j wr <ly y y 0qt j kwt f g14236/27/uelwq1**

**ISSN 1860-5605**

Giovanna Sciuto

## Vedove impudiche e provvide mogli.

### *Previsioni normative e prassi giurisprudenziale nella Francia d'Ancien Régime*

#### Abstract

This paper aims to verify whether in old regime France it existed – and which extent it had – a space within which a woman could play a role in areas traditionally precluded to her because of *sexus infirmitas*. It is well known that laws and customary practices, according to a long and deeply rooted tradition, restricted female management of family capital resources, showing a particular severity in the event of remarriage of the widow. However, if we focus on specific judicial decisions held between seventeenth and eighteenth century, we can easily see how the French jurisprudence, despite dealing with this legislation in many aspects discriminatory towards women, has not always shown an inflexible approach. On the contrary, some eminent courts made significant corrections to the most stringent dispositions on several occasions, with the effect of extending feminine capacity, in peculiar cases, beyond the marked limits.

#### Abstract

Questo contributo si propone di verificare se nella Francia di antico regime sia esistito – e quale ampiezza abbia avuto – uno spazio entro il quale la donna potesse svolgere un ruolo in ambiti tradizionalmente ad essa preclusi a causa della *sexus infirmitas*. Com'è noto, le leggi e le consuetudini vigenti limitavano, sulla scia di una tradizione lunga e radicata, la gestione femminile delle risorse patrimoniali della famiglia, mostrando un particolare rigore nell'ipotesi delle seconde nozze della vedova. Se tuttavia ci si sofferma su singole vicende processuali svoltesi tra Sei e Settecento, si può agevolmente constatare come la giurisprudenza francese, pur costretta a fare i conti con questo patrimonio normativo per molti aspetti discriminatorio nei confronti delle donne, non sempre abbia mostrato un orientamento inflessibile. Al contrario, alcune eminenti corti si trovarono in diverse occasioni a effettuare significativi adattamenti alle disposizioni più severe, con l'effetto di estendere la capacità muliebre, in casi particolari, oltre i limiti tracciati.

## 1. Un antico stereotipo: le mère remariée et impudique

Il 30 maggio del 1701, nel corso di un'udienza della *Grand'Chambre*, il Parlamento di Parigi rigettava la domanda formulata da Françoise Prevost di invalidare il matrimonio del figlio, Simon Florimond, fondata sulla duplice presunzione che questi fosse stato vittima di seduzione quando era ancora minorenni e che le nozze fossero state celebrate senza il legittimo curato. 1

Nell'intersezione tra questioni giuridiche e vicende personali, questo caso piuttosto complesso mostra i segni di un forte contrasto familiare iniziato anni addietro con l'istanza di emancipazione del figlio allora ventitreenne. Nonostante le resistenze materne – che facevano leva sulla tendenza alla prodigalità del minore – ma forte del parere favorevole degli amici e dei parenti paterni, Simon Florimond in una prima fase riuscì a ottenere le *lettres d'émancipation* e, ormai maggiorenne, a sposarsi con Elisabeth Gautier, dando così avvio a un nuovo scontro che lo avrebbe condotto dinanzi alla suprema corte parigina<sup>1</sup>. 2

---

<sup>1</sup> N. NUPIED, *Journal des principales audiences du Parlement, avec les arrêts qui y ont été rendus et plusieurs questions et réglemens, placés selon l'ordre des temps, depuis l'Année 1700 jusqu'en 1710*, t. V, Paris 1757, p. 49-53.

Ciò che colpisce, al di là dell'annosa e complicata controversia – che per anni vide madre e figlio accusarsi l'un l'altra dei rispettivi comportamenti dissipatori, e che proseguì anche dopo la prematura morte di lui – non è tanto il suo esito, il mancato accoglimento delle pretese dell'appellante. È piuttosto la circostanza che, tra i motivi del rigetto, la sentenza facesse riferimento a due specifici elementi che non riguardavano in modo diretto i fatti oggetto della controversia, ma la persona di *madame* Prevost: l'attitudine allo sperpero e le sue seconde nozze. Di più: venivano elencati e messi in diretta relazione, come in una concatenazione prestabilita e inevitabile, il secondo matrimonio dell'appellante, la perdita di interesse per i figli e la dilapidazione del patrimonio familiare<sup>2</sup>. In altre parole, era lo stile di vita di quella donna, «*beaucoup plus irrégulière que celle de ceux qu'elle attaque*<sup>3</sup>», a rendere priva di valore ogni censura e ogni richiesta che potesse provenire da lei, tanto da apparire come il principale motivo di inaccettabilità del ricorso.

A leggere le pagine del *Journal des principales audiences du Parlement*, che nel 1757 pubblicava il testo integrale della sentenza, si intuisce che le diverse questioni tecnico-giuridiche su cui erano fondate le pretese delle parti siano state collocate fin dal principio sullo sfondo di uno scenario diversamente articolato, che sottolineava invece la figura di primo piano di questa donna e le sue presunte debolezze. Un ruolo di sicuro rilievo nell'orientare il giudizio fu giocato dall'Avvocato Generale della controparte e dalla sapiente strategia retorica da lui elaborata, che il tribunale parigino recepì al punto da seguirne ogni più minuto passaggio nella sua autorevole decisione. Pare quasi che tutta la causa sia gravitata attorno alla contraddittoria formula *mère remariée et dissipatrice*: lo si evince già dall'intestazione che, nel mettere in evidenza l'inconciliabile ossimoro tra il pregevole status di 'madre' e le qualità, intrinsecamente negative, di 'risposata' e 'prodiga', non lasciava spazio a dubbi circa il prevedibile epilogo del procedimento<sup>4</sup>.

Emergono, nel caso che abbiamo preso in esame, alcuni profili di notevole interesse storico-giuridico. In primo luogo, è richiamato quel tradizionale stereotipo 'di genere', radicato nel comune sentire e in molti campi del sapere, dalla filosofia, alla medicina, alla letteratura, all'iconografia, che spingeva a considerare le donne tipicamente deboli, inesperte e raggrabili, e perciò incapaci di prendere in modo autonomo decisioni sensate in merito alla gestione del patrimonio familiare.

<sup>2</sup> «[...] cependant la conduite de Françoise Prevost, qui avait passé à de secondes nocces, et oubliant l'intérêt de ses enfans, avoit partagé ses affections avec un second mari; les Procès continuels qu'elle avoit eût contre ses enfans au sujet du compte de tutelle qu'elle leur devoit, l'état malheureux où se trouvoit réduite sa fortune, par un abandonnement de ses biens qu'elle avoit fait à ses créanciers, empêchoient d'ajouter une foi entière à ses plaintes ausquelles l'intérêt pouvoit avoir eû plus de part que l'affection maternelle. [...] Une femme, qui peu après la mort de son mari passe à de secondes nocces, n'est pas presumée avoir conservé toute la tendresse pour ses enfans. Mais la conduite dans la suite n'a pas été plus régulière. Quoique la succession de son mari fût bonne, qu'elle eût apporté 40000 liv. de bien, il paroisoit alors qu'elle avoit abandonné tous ses biens à ses créanciers. A quoi il falloit ajouter les Procès continuels qu'elle avoit fait à son fils et à sa fille, dans le tems qu'il avoit fallu leur rendre compte de leur tutelle, et de l'administration de leurs biens. Les faits qu'elle a toujours alleguez contre son fils; qui ne paroissent appuyez d'aucune preuve, et qui marquent son animosité». NUPIED, *Journal des principales audiences du Parlement*, (cit. 1), p. 51 s.

<sup>3</sup> NUPIED, *Journal des principales audiences du Parlement*, (cit. 1), p. 52.

<sup>4</sup> Il *Journal des principales audiences du Parlement* infatti, intitolava così il ventitreesimo capitolo del libro primo, dedicato appunto al caso che stiamo esaminando: «*Mariage contracté par un majeur attaqué par sa mère remariée et dissipatrice, qui soutenoit qu'il avoit eû séduction de son fils commencée en minorité, et défaut de présence du propre Curé; cette mère est déclarée non recevable et mal fondée dans son appel comme d'abus de la célébration de ce mariage*». NUPIED, *Journal des principales audiences du Parlement*, (cit. 1), p. 49.

Questa concezione di lunga durata aveva ispirato una normativa che affiancava rilevanti limiti alla capacità muliebre a una serie di misure di protezione, i cui complicati presupposti, ancora ben vivi nelle leggi e nelle consuetudini francesi sei-settecentesche, avrebbero continuato ad animare il dibattito della dottrina civilistica e penalistica almeno fino all'Ottocento<sup>5</sup>.

È evocata, in secondo luogo, l'infamia con la quale veniva colpita la donna che decideva di risposarsi<sup>6</sup>; pur caduto in disuso in tutte le province della Francia<sup>7</sup>, quell'antico marchio mostrava, almeno lungo tutto il diciottesimo secolo, una straordinaria tendenza a sopravvivere sia nel dettato normativo che nella prassi giurisprudenziale. Bastava infatti che una donna progettasse un secondo matrimonio, per far cadere su di lei una serie di presunzioni, alle quali sarebbero conseguite delle sanzioni vere e proprie: era l'incontinenza a guidarla a compiere un passo che con ogni probabilità l'avrebbe condotta anche all'offuscamento della mente. Non onorando la memoria del precedente marito, avrebbe inoltre provato di essere indegna di mantenere quanto ricevuto da lui in dono o in eredità, di non amare più i figli di primo letto<sup>8</sup>, al punto da rischiare di mischiarne il sangue con quello di un'altra stirpe, e tanto meno di essere in grado di conservare e gestire saggiamente i loro averi. Avrebbe dimostrato, in altre parole, di essere una madre anaffettiva, una donna impudica e una dissipatrice sconsiderata. In un tale scenario, le sanzioni e i limiti normativi alla capacità della donna erano pienamente giustificati dal comune sentire.

Seconde nozze, indegnità a succedere, potestà genitoriale, tutela, amministrazione patrimoniale, se considerati in una prospettiva orientata al soggetto femminile, si intrecciano dunque al punto da poter essere considerati elementi di una medesima trama. Attraverso questo contributo si intendono seguire alcuni percorsi individuali per verificare se, tra le pieghe di un diritto scritto, consuetudinario e giurisprudenziale che limitava fortemente la gestione femminile di risorse economiche e finanziarie, soprattutto nel caso di seconde nozze, sia esistito – e quale ampiezza abbia avuto – uno spazio entro il quale le donne potessero svolgere un ruolo in ambiti tradizionalmente considerati di competenza maschile.

<sup>5</sup> Su tale dibattito, con particolare riferimento alle «relazioni tra ricostruzione della volontà e struttura delle protezioni, ai nessi tra onestà e volontà degna di tutela, in prevalente riferimento al consenso manifestato a relazioni sessuali fuori dal matrimonio», v. G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, 1999 (qui cit. p. 7).

<sup>6</sup> Sul tema dell'infamia conseguente alle seconde nozze della vedova durante l'anno di lutto nel pensiero dei giuristi medievali, si rinvia alle dense pagine di F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985, p. 98-106.

<sup>7</sup> «La premier de ces peine, qui est l'infamie, n'est point en usage dans les Provinces du Droit écrit, ni dans celle du Droit Coutumier [...]»: C.-J. DE FERRIÈRE, *Secondes nocés*, in: *Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l'explication des termes de droit, d'Ordonnances, de Coutumes et de Pratique, avec les juridictions de France*, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, t. II, Paris 1769, p. 575.

<sup>8</sup> Si esprimeva così ad esempio la *Coutume de Bourgogne*: «la femme qui se remarie fait tort à ses enfans, et [...] passant à un second mariage elle perd l'affection qu'elle avoit pour les enfans de son premier mariage, pour la porter à son second mari». *Coutume générale des pays et duché de Bourgogne, avec le commentaire de Monsieur Taisand*, Dijon 1698, p. 324.

## 2. L'infirmité du sexe nelle norme d'antico regime

«Les femmes ont les mêmes honneurs, les mêmes qualités et les mêmes rangs que leurs maris pendant le mariage, et tant qu'elles restent en viduité»: così esordiva la voce *Femme* della *Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle* del procuratore presso lo *Châtelet* parigino, Jean-Baptiste Denisart, pubblicata per la prima volta tra il 1754 e il 1756<sup>9</sup>. Nonostante tale proposizione intendesse rimarcare una forma di parità tra uomo e donna sia nel corso del matrimonio che nel caso di vedovanza, siamo naturalmente ben lontani dalle declamazioni rivoluzionarie – peraltro mai attuate in concreto – che qualche decennio più tardi avrebbero auspicato l'uguaglianza giuridica tra i due sessi<sup>10</sup>. In un'epoca come la seconda metà del Settecento, i riferimenti ancora cadevano su onore, qualità e rango, tipici profili della 'società di corte', e si limitavano dunque a formalizzare una condivisa etichetta e a cristallizzare la dipendenza muliebre dallo *status* dell'uomo.

Quando infatti a entrare in gioco era la concreta capacità di stipulare contratti, assumere obblighi o stare in giudizio, l'effettiva disuguaglianza tra uomo e donna si palesava in tutta evidenza. Vengono in mente, tra le altre, le disposizioni che sottoponevano le donne sposate alla potestà maritale<sup>11</sup>, che vietavano loro di alienare o acquistare immobili o accettare donazioni senza una speciale autorizzazione<sup>12</sup>, che limitavano o attribuivano minor valore alla testimonianza resa da una donna<sup>13</sup>, «plus léger et plus sujet à variation» rispetto a quella dell'uomo<sup>14</sup>, o che le impedivano di allontanarsi

<sup>9</sup> Si è qui utilizzata la nona edizione, il cui volume II, dove compare la voce citata, fu pubblicato a Parigi nel 1777 coi tipi della *Veuve Desaint* (la citazione è a p. 431).

<sup>10</sup> Cfr. M. GARAUD, R. SZRAMKIEWICZ, *La révolution française et la famille*, Paris 1978, p. 172-174, che spiega come il codice napoleonico finì col tradire gli ideali del legislatore rivoluzionario, che aveva ben compreso «la nécessité de transformer le statut juridique de la femme mariée établi au mépris des principes de liberté et d'égalité» (p. 172), e pose invece la donna, sotto il profilo del diritto privato, sotto la totale dipendenza del marito. Stefano Solimano rileva che già il progetto Jacqueminot registrava la mutata «atmosfera mentale e culturale del momento», e poneva infatti la donna «in un soffocante stato di incapacità d'agire». S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano 1998, p. 106.

<sup>11</sup> Si veda, ad esempio, F. BOURJON, *Le droit commun de la France, et la coutume de Paris, réduits en principes*, t. II, Paris 1770, p. 81-82.

<sup>12</sup> Basti citare, tra le altre, la *Coutume générale de Bourgogne* (cit. 8), che al titolo IV, art. 1, imponeva l'autorizzazione maritale per le alienazioni immobiliari anche in caso di separazione: «L'Autorité du mari est si absolument nécessaire à la femme, qu'encore que la femme séparée de corps et de biens avec son mari devienne maîtresse de ses actions par cette séparation, ce n'est que touchant la disposition de son revenu et l'aliénation de ses meubles, et non de ses immeubles; car le mari a intérêt que sa femme, quoique séparée d'avec lui, n'aliène pas le fond de son bien, qui doit servir à la subsistance de ses enfans [...]» (p. 194). Si veda anche l'opera postuma di Jacques Savary Des Buslons, che alla voce *Contracter* pone sullo stesso piano «des Religieux, les Mineurs, les Furieux, les Interdits, les femmes en puissance de mari, et non autorisées par eux», tutti parimenti «incapables en France de Contracter». J. SAVARY, *Dictionnaire universel de commerce, contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde...*, t. I, Amsterdam 1726, p. 1478.

<sup>13</sup> Nei suoi due volumi sulla capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico, Giovanni Minnucci analizza i molteplici profili di tale tema e, con particolare riferimento all'apparato alla *Compilatio III* “*Seruus appellatur*”, ha modo di spiegare come il «contrasto fra norme» venga in quella sede «risolto alla luce di una consolidata tradizione dottrinale, la quale, fondando le sue elaborazioni su ulteriori norme provenienti anche dalla legislazione civile, aveva teorizzato uno status muliebre differenziato in relazione alle fattispecie per le quali era richiesta la presenza di testimoni, od in ragione dei diversi procedimenti per i quali poteva eventualmente essere richiesta la testimonianza femminile» (G. MINNUCCI, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico*, vol. II, *Dalle scuole d'oltralpe a S. Raimondo di Pennaforte*, Milano 1994, p. 157).

<sup>14</sup> Jean Bodin ricordava infatti che le donne «sont toujours moins croyables que les hommes: et de fait par les ordonnances de Venise de l'an M. D. XXIII et de tout l'Orient, il faut toujours deux femmes pour le

dalla dimora del marito anche durante il procedimento di separazione, a pena di decadenza dalle convenzioni matrimoniali<sup>15</sup>.

È utile ricordare che tale situazione si manterrà sostanzialmente inalterata anche dopo l’emanazione del *code civil*, del quale Xavier Martin ha rimarcato lo spirito misogino<sup>16</sup>: come si legge, infatti, nell’efficace sintesi di Philippe-Antoine Merlin, «les femmes, par la seule raison de leur sexe, sont inabile à plusiers sortes d’engagemens et de fonctions<sup>17</sup>».

Un dato di tutta evidenza è inoltre che gli onori e i vantaggi enunciati dalla *Collection* di Denisart erano inscindibilmente connessi al legittimo legame con un uomo: pur permanendo in caso di vedovanza, tali prerogative venivano meno o erano fortemente ridotte quando la donna, a seguito della morte del primo marito, decideva di risposarsi.

Se si guarda al quadro normativo che dominava il panorama francese dalla seconda metà del Cinquecento fino al Settecento inoltrato, si nota in effetti una decisa tendenza a limitare in vario modo la capacità contrattuale delle vedove che contraevano un secondo matrimonio. Basti pensare che il primo articolo dell’editto emanato da Francesco II nel luglio del 1560, comunemente noto come *edit des secondes nocces*<sup>18</sup>, era espressamente rivolto alle donne per limitarne le liberalità eccessive nei confronti del secondo marito. Ancora, l’ordinanza che Enrico III rese a Parigi nel maggio del 1579, nota come *ordonnance de Blois*<sup>19</sup>, all’art. 182 vietava alle vedove che si fossero risposate con uomini indegni della loro qualità di fare donazioni o alienazioni in loro favore<sup>20</sup>. Diverse *Coutumes*, poi, prevedevano che la madre perdesse la tutela naturale dei figli minori in caso di seconde nozze<sup>21</sup>.

---

tesmoignage d’un homme, et quatre femmes pour deux tesmoigns». J. BODIN, *La demonomanie des sorciers*, Paris 1598, p. 433.

- <sup>15</sup> J.-B. DENISART, *Femme*, in: *Collection de décisions nouvelles et de notions relatives a la jurisprudence actuelle*, neuvieme édition revue et considérablement augmentée, t. II, Paris 1777, p. 315-316.
- <sup>16</sup> X. MARTIN, *Misogynie des rédacteurs de code civil: une tentative d’explication*, in: *Droits* 41 (2005), p. 69-89.
- <sup>17</sup> PH.-A. MERLIN, *Femme*, in: *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*, t. VI, Paris 1827, p. 653 (corsivo mio).
- <sup>18</sup> Diverse sono le fonti francesi che riportano notizie sull’editto di seconde nozze; per questo lavoro sono state utilizzate, per l’ampio commento che contengono, FERRIÈRE, alla voce *Edit des secondes nocces*, in: *Dictionnaire de droit et de pratique* (cit. 7), t. I, p. 529-530, anche nella versione più recente curata da CH. D’AGAR, alla voce *Secondes nocces*, in: *Le nouveau ferrière ou dictionnaire de droit et de pratique, civil, commercial, criminel et judiciaire, contenant l’explication de tous les termes du droit, anciens et modernes, et a la suite de chaque mot*, t. III, Paris 1805, p. 268-273, specialmente p. 271-272. Ci si è inoltre avvalsi del prezioso *Traité des peines des secondes nocces*, Paris 1743, di PIERRE DUPIN (il testo integrale dell’editto è alle p. 11-13) e delle ricchissime *Opere* di G. R. POTHIER, contenenti i trattati del diritto francese, seconda edizione italiana eseguita su quella pubblicata a Parigi per la cura del sig. Dupin Seniore, t. II, Livorno 1842, la cui parte settima, alle p. 1225-1277, è dedicata ai secondi matrimoni e al citato editto.
- <sup>19</sup> Si tratta della seconda *ordonnance* di Blois (la prima è di Luigi XII e risale al marzo del 1498), che deve il suo nome alla circostanza di essere stata emanata in seguito alle richieste degli stati generali riuniti in tale città nel novembre del 1576. Per notizie più dettagliate, cfr. F.-A. ISAMBERT, DECRUSY, A.-H. TAILLANDIER (cur.), *Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789*, t. XIV, p. 2 (mai 1574 – aout 1589), Paris 1829, p. 380.
- <sup>20</sup> ISAMBERT, DECRUSY, TAILLANDIER (cur.), *Recueil général des anciennes lois françaises*, (cit. 19), p. 380-463.
- <sup>21</sup> Cfr. *Coutumes des duché, bailliage et prévôté d’Orléans, et ressort d’iceux; avec une Introduction générale auxdites Coutumes, & des Introductions particulieres à la tête de chaque titre, corrigées & augmentées, dans lesquelles les principes des matieres contenues dans le Titre, sont exposes & développés. Le Texte est accompagné de Notes par R.-J. Pothier*, Paris-Orléans 1780, p. 747. *Coutume du duché d’Anjou réduite en XII parties par nouvel ordre par B. Durson*, Château-Gontier 1733, p. 250-251.

Se il fine ultimo delle norme che abbiamo citato – evitare che il secondo matrimonio potesse ledere i diritti patrimoniali dei figli di primo letto – era di solito affermato esplicitamente, le ragioni su cui esse si fondavano non sempre apparivano con altrettanta evidenza. Di sicuro, a essere presupposta era quella visione della donna, profondamente radicata anche nel dibattito medico e filosofico, che fin dall'antichità le aveva sempre attribuito «un'indole dominata dalle passioni ed una ridotta ed imperfetta capacità raziocinante<sup>22</sup>»: una fragilità innata, da cui derivava il rischio di esporsi a continui raggiri. Non sorprende che l'editto di Francesco II dichiarasse in apertura che le vedove invitate a seconde nozze «siccome [...] non comprendono di essere richieste più in contemplazione de' loro beni che delle loro persone, esse gli abbandonano a' nuovi loro mariti sotto pretesto e contemplazione del matrimonio, e fanno loro immense donazioni<sup>23</sup>». Questa perniciosa e frequente attitudine era definita come un vero e proprio «disordine cui gl'imperatori vollero porre ostacolo con molte buone leggi e costituzioni su tal punto da essi promulgate; e perciò comprendendo noi pure la *debolezza del sesso*, abbiamo collaudate ed approvate siffatte leggi<sup>24</sup>».

13

Il testo dell'*ordonnance* di Blois conteneva un'ulteriore giustificazione alle previsioni discriminatorie nei confronti delle donne: prendeva infatti atto della circostanza «que plusieurs femmes veuves, mêmes ayans enfans d'autres mariages, se remarient follement à personnes indignes de leur qualité, et qui pis est, les aucunes à leurs valets», e si proponeva di porre rimedio a tale 'folle' propensione<sup>25</sup>. La netta disuguaglianza con gli uomini, ai quali non sarebbe stato pensabile applicare un'analogia disposizione, era ancora ben presente nel pensiero di Pothier che faceva appello all'onore e al buon nome della famiglia per spiegare, più di un secolo dopo la sua emanazione, il contenuto di una norma dichiaratamente «fondata sopra ragioni che sono particolari alla donna<sup>26</sup>». Per il giurista orleanese, l'*ordonnance* di Blois si proponeva infatti di compiere «una riparazione [...] dell'atroce ingiuria» che una madre faceva «alla memoria di suo marito, rinunciando al nome illustre, che ei le aveva dato ed alla nobiltà della famiglia, nella quale egli la aveva fatta entrare, per prendere il nome ed entrare nella famiglia di una persona indegna<sup>27</sup>». Nel caso inverso dell'uomo che si risposava a una donna di condizione inferiore, egli non acquisiva il nome né entrava nella famiglia della seconda moglie: questo faceva sì che il semplice «disonore, di cui egli si copre, non è affatto paragonabile alla ignominia, di cui si copre una donna unendosi in matrimonio ad un uomo indegno della sua nascita, al quale, sposandolo, ella si rende soggetta, ed alla condizione del quale ella si riduce<sup>28</sup>». Come si vedrà più avanti, la giurisprudenza fu compatta nell'applicare tali previsioni col massimo rigore, e in diversi casi giunse persino a estenderne la portata.

14

<sup>22</sup> L'incontro, in relazione al tema dell'*infirmetas muliebri sexus*, tra teorie medico-filosofiche e discorso giuridico, con specifico riferimento all'opera di André Tiraqueau, è approfonditamente trattato in G. ROSSI, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino 2007, p. 361 ss. (qui cit. p. 390).

<sup>23</sup> POTHIER, *Opere* (cit. 18), p. 1225.

<sup>24</sup> POTHIER, *Opere* (cit. 18), p. 1225 (corsivo mio).

<sup>25</sup> ISAMBERT, DECRUSY, TAILLANDIER (cur.), *Recueil général des anciennes lois françaises*, (cit. 19), p. 423.

<sup>26</sup> POTHIER, *Opere* (cit. 18), p. 1278.

<sup>27</sup> POTHIER, *Opere* (cit. 18), p. 1278.

<sup>28</sup> POTHIER, *Opere* (cit. 18), p. 1279.

Il quadro normativo fin qui abbozzato offre dunque uno scenario in generale limitativo della capacità muliebre, quando non apertamente ostile e legato ad antichi stereotipi. È tuttavia merito di un'avveduta storiografia, che ormai da diversi decenni è orientata in tale direzione, l'aver smentito quel comune pregiudizio che considerava il lavoro delle donne e la gestione femminile delle risorse economiche come una conquista recente. Vari e approfonditi studi hanno infatti consentito di aprire «uno spiraglio sulle molteplici risorse che le donne hanno avuto a disposizione nel corso dei secoli sia per garantire la propria o l'altrui sopravvivenza, sia per aumentare il benessere personale e quello della propria famiglia, sia per assicurare prestigio al proprio lignaggio o a quello del marito, sia per perseguire una 'carriera'<sup>29</sup>».

15

Non si tratta di negare che «i destini femminili sono stati segnati, fino a tempi molto recenti, da una legislazione discriminatoria<sup>30</sup>», sia sotto il profilo dell'accesso al lavoro e alla proprietà, sia, più in generale, sotto quello dello svolgimento di attività economiche. Pensiamo tuttavia di poter individuare, eleggendo a nostro punto d'osservazione la realtà francese di antico regime, degli spazi – a volte tutt'altro che marginali – che le donne riuscirono a ritagliare per sé nella gestione del patrimonio familiare. Carlos Petit rileva, già nel XVII secolo, la crescita di uno spazio professionale per la donna che, in quanto compagna di un mercante<sup>31</sup>, giunse a ricoprire ruoli di prestigio, mostrando un'attitudine e un intuito analoghi all'uomo esperto nell'arte della mercatura. Era naturale che tali prerogative venissero registrate anche dal diritto: nei confronti delle donne che operavano in tale settore iniziarono infatti ad applicarsi tutte quelle disposizioni che in via ordinaria erano destinate solo agli uomini. Un esempio, ce lo ricorda Philippe-Antoine Merlin, è rappresentato dalla *contrainte par corps*<sup>32</sup>.

16

Ma ciò che a noi più interessa è verificare se, e in che modo, tra le pieghe di una normativa rigida e palesemente selettiva, si siano distinte alcune figure di donne che, per necessità, per caso o per virtù, sono riuscite a conquistare per via giurisprudenziale una posizione di 'potere', laddove le leggi e le consuetudini ne limitavano tipicamente le funzioni a causa della loro presunta *sexus infirmitas*, o ad evitare, anche solo parzialmente, le sanzioni ad esse indirizzate. Alcuni casi emblematici, come si vedrà più avanti, rivelano infatti un'applicazione giudiziale contenuta – in certi casi la disapplicazione – delle pene previste dalla legge nel caso delle seconde nozze di una vedova, oppure l'attribuzione della tutela dei figli minori alla madre o del marito incapace alla moglie, con il conseguente affidamento alla donna della gestione di patrimoni di una certa consistenza.

17

<sup>29</sup> A. GROPPi (cur.), *Il lavoro delle donne*, Roma-Bari 1996, p. VIII. Cfr. l'ampia bibliografia ivi citata.

<sup>30</sup> GROPPi (cur.), *Il lavoro delle donne* (cit. 29), p. X.

<sup>31</sup> Sul ruolo e la partecipazione attiva delle donne alle attività mercantili nel corso dell'età moderna, cfr. C. PETIT, *Mercatvra y ius mercatorvm. Materiales para una antropología del comerciante premoderno*, in: C. PETIT (cur.), *Del ius mercatorum al derecho mercantil* (III Seminario de Historia del Derecho Privado, Sitges, 28-30 de mayo de 1992), Madrid 1997, p. 49-55. L'A. spiega in particolare come «la preparación para actividades comerciales resultó así permeable al mundo femenino», anche grazie a «una evolución de los saberes en que el latín perdía constantemente terreno»: le donne quindi si trovarono finalmente nelle condizioni di leggere i libri sul commercio, ormai redatti in volgare, e di accrescere le proprie conoscenze in tale ambito (qui cit. p. 49).

<sup>32</sup> Cfr. MERLIN, *Femme* (cit. 17), p. 653. Sul tema della *contrainte par corps*, che ancora animerà il dibattito dei codificatori, si veda G. PACE GRAVINA, *Contrainte par corps. L'arresto personale per debiti nell'Italia liberale*, Torino 2004.



Tali ultime prerogative, pur essendo previste dalle leggi e dalle consuetudini, avevano tuttavia un carattere eccezionale, tanto più che la loro operatività era legata al venir meno della figura del marito, per morte o incapacità. Erano proprio queste ipotesi residuali che consentivano di aprire una piccola breccia nelle disposizioni normative, conducendo quindi a un inconsueto – ma non irrealizzabile – spostamento degli equilibri familiari e patrimoniali in favore della donna. Com'è facile intuire, si trattava di poteri che la madre o la moglie non acquisivano *ipso iure*, ma solo in seguito a un'attenta valutazione – in sede giudiziale – delle loro effettive capacità, e sempre sotto l'occhio vigile dei membri più influenti della famiglia, che ne sorvegliavano lo svolgimento delle funzioni.

18

Anche in tali evenienze, infatti, il diritto, quale espressione alta ma anche astratta della cultura e dei costumi, in linea di principio tendeva a limitare i poteri e le attribuzioni della donna. Il *Dictionnaire de droit et de pratique* di Claude-Josef de Ferrière non avrebbe potuto essere più eloquente in proposito: riferendosi appunto alla donna, dichiarava che «elle ne peuvent pas être tutrices, si ce n'est de leurs enfans<sup>33</sup>». Confermava, in sostanza, che la tutela del marito da parte della moglie rimaneva sempre un'ipotesi residuale e tutt'altro che consueta. Per spiegare le ragioni di tale limite era sufficiente richiamare l'antico adagio romano *quia tutela quasi publicum et virile munus est; et supra femineo sexus infirmitatem*, che in realtà, come ha osservato Gigliola Di Renzo Villata, si risolveva in un «pretesto per mascherare la condizione d'inferiorità riservata alle donne dal costume sociale<sup>34</sup>».

19

Ancora sul finire del Settecento, dunque, il richiamo alla *sexus infirmitas* era giustificazione e fondamento dei limiti normativi alla capacità femminile, così come stabilito oltre due secoli prima dall'editto di Francesco II. Il noto *Dictionnaire* proseguiva prendendo in considerazione l'eventualità che il marito fosse affetto da infermità mentale e fosse perciò dichiarato incapace, e spiegava che in tale caso «la femme peut être curatrice de son mari», ma solo «si elle est capable de cette charge». Si presumeva dunque un'incapacità in capo alla donna, che però poteva essere smentita dalle effettive attitudini e dal concreto comportamento che ella assumeva, e che, com'era logico, andavano attentamente verificati in sede giudiziale. Superata dunque questa presunzione, la legge giungeva ad ammettere che nessuno fosse «plus affectionné et plus attentif» della moglie per occuparsi del mantenimento e del marito e dei suoi beni. A riprova di ciò, nelle regioni francesi dove i tutori e i curatori erano obbligati a prestare una cauzione prima dell'assunzione dell'incarico, la moglie che fosse stata nominata curatrice del marito sarebbe stata esentata dall'effettuare tale versamento<sup>35</sup>.

20

È interessante constatare come tale impostazione sia rimasta a lungo invariata nella legislazione francese, segnando una significativa e sostanziale continuità che si manterrà per molto tempo, oltre le soglie della codificazione. Per restare all'esempio della tutela del coniuge interdetto, da sempre attribuita di diritto al marito ma non alla moglie, si discostò da questa lunga tradizione il primo dei tre progetti di codice civile presentati da Jean-Jacques Régis de Cambacérès, che all'art.

21

<sup>33</sup> FERRIÈRE, Femmes, in: *Dictionnaire de droit et de pratique* (cit. 7), t. I, p. 591-592.

<sup>34</sup> G. DI RENZO VILLATA, La tutela. Indagini sulla scuola dei glossatori, Milano 1975, p. 140. Sulle soluzioni prospettate dai glossatori in relazione al peculiare tema della tutela materna e dell'ava, cfr. in particolare p. 142 ss.

<sup>35</sup> FERRIÈRE, Femmes (cit. 7), t. I, p. 591.

8 poneva – per la prima volta in tale materia – uomo e donna sullo stesso piano<sup>36</sup>. Ma quella che potrebbe apparire come una decisiva rottura con il passato non fu altro che una breve ed effimera parentesi, indubbiamente influenzata dalle ispirazioni egualitarie della Rivoluzione, che sarebbe stata presto chiusa dal suo stesso autore. Con il *code civil*, a conclusione di un percorso che avrebbe gradualmente portato all’abbandono di buona parte delle nobili idee rivoluzionarie in favore di scelte più in linea con la tradizione, si giunse infatti al ripristino degli antichi principi. La tutela del marito nei confronti della moglie interdetta ritornò così, nelle previsioni codicistiche, a operare *ipso iure*, mentre mantenne carattere dativo quella esercitata nei confronti del marito interdetto da parte della moglie<sup>37</sup>: quest’ultima infatti avrebbe potuto essere nominata tutrice solo al ricorrere di determinate condizioni e in ogni caso avrebbe esercitato le sue funzioni sotto la costante vigilanza del consiglio di famiglia<sup>38</sup>. Non è forse privo di utilità rilevare già in questa sede che il Parlamento di Parigi fu tuttavia orientato a riconoscere in via generale la tutela alla donna, salvo il ricorrere di gravi motivi che ne avessero giustificato l’esclusione<sup>39</sup>.

Per completare l’affresco, già brevemente tracciato, delle norme che nell’*Ancien Régime* regolavano e ponevano limiti alla capacità di gestione patrimoniale delle donne, con particolare riferimento all’ipotesi di seconde nozze, non si può prescindere dall’esame delle *Coutumes* in vigore nelle diverse parti della Francia settentrionale che, pur intrecciandosi inevitabilmente con i principi del diritto romano operanti nei *pays de droit écrit*, se ne distinguevano in più di una sfumatura.

L’art. 279 della *Coutume de Paris*, contenuto nel titolo tredicesimo, *Des donations et don mutuel*, così disponeva: «Femme convolant en secondes ou autres nopces, ayant enfans ne peut advantager son second ou autre subsequent mary, de ses propres et acquests, plus que l’un de ses enfans: et quant aux conquests faits avec ses precedents maris, n’en peut disposer aucunement au prejudice des porcions, dont les enfans desdits premiers mariages pourroient amender de leur mere<sup>40</sup>». È evidente il richiamo all’editto di Francesco II, sotto il profilo lessicale oltre che contenutistico: il divieto di disporre in favore del secondo marito dei beni acquisiti con il primo matrimonio era infatti anche qui riferito espressamente alle donne che avessero già avuto in precedenza dei figli.

Ma i giuristi che si confrontarono con questa prescrizione evidentemente discriminatoria compresero presto che gli uomini, come sottolineava François Bourjon, «sont aussi susceptibles de faiblesse que les femmes» e che anch’essi pertanto «en passant à de secondes nôces, [...] se

<sup>36</sup> P.-A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil*, t. I, Paris 1827, rist. anast. Otto Zeller, Osnabrück 1968, p. 34.

<sup>37</sup> Artt. 506-507 *code civil*.

<sup>38</sup> Per una descrizione della disciplina codicistica sulla tutela e delle riflessioni dei giuristi dell’esegesi sul tema, mi sia permesso di rinviare a G. SCIUTO, *L’interdizione giudiziale e le logiche del code civil. «I buoni costumi, lo spirito pubblico, la forza dell’anima»*, Acireale-Roma 2011, p. 154-162 e alle fonti ivi citate.

<sup>39</sup> Significativa in tal senso è la sentenza resa dal Parlamento parigino il 17 aprile 1734: PH. A. MERLIN, *Interdizione*, in: *Dizionario universale, ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto. Versione italiana di una società di avvocati sotto la direzione dell’avv. F. Cardillo*, t. VII, Venezia 1838, p. 221. Cfr. inoltre M. A. MAGNIN, *Traité des minorités: tutelles et curatelles, de la puissance paternelle, des émancipations, conseils de famille, interdictions, et généralement des capacités et incapacités, qui naissent de ces diverses situations*, Bruxelles 1835, p. 280-282.

<sup>40</sup> *Coutume de la ville, prevosté et vicomté de Paris: ou, droit civil parisien. Avec les commentaires de L. Charondas Le Caron*, Paris 1605, p. 154.

depouillent de l'attachement qu'ils doivent avoir pour les enfans du premier lit, que les enfans qu'ils ont de leur secondes femmes leur font bientôt oublier<sup>41</sup>». L'esperienza, dunque, non tardò a far venire allo scoperto la pari 'debolezza' delle donne e degli uomini, e impose in breve tempo di interpretare la norma in questione estendendo a questi il divieto in origine previsto solo nei confronti di quelle.

Applicazioni significative di tale *modus interpretandi* sono offerte da Pothier, che riteneva ad esempio come l'art. 203 della *Coutume d'Orléans*, il cui testo faceva riferimento alla sola «femme qui se remarie», dovesse estendersi anche all'uomo<sup>42</sup>. Lo stesso valeva per l'editto delle seconde nozze, il cui capo primo, a differenza del secondo, era espressamente destinato soltanto alle donne. Va evidenziato che il giurista orleanese aveva ben presenti – e condivideva – i motivi in base ai quali la prima parte di quella norma avrebbe dovuto essere applicata solo a queste, tra cui l'intenzione del legislatore, che «con quei termini, *comprendendo noi pure la debolezza del sesso*, si fonda sopra una ragione che è particolare alle donne». Al contempo però egli non poteva non dar conto di una prassi ormai consolidata; ammetteva infatti che «malgrado coteste ragioni, le sentenze riferite da Chopin, Mornac e Baquet giudicarono, che il primo capitolo dell'editto aveva luogo tanto riguardo agli uomini che passano a seconde nozze, come rispetto alle donne, e ciò non è più revocato in dubbio<sup>43</sup>». Ancora, analogamente alla *Coutume* e all'editto citati, l'art. 279 dello Statuto di Parigi, quando vietava di disporre dei beni acquistati in comune dai coniugi nel corso dei precedenti matrimoni, si rivolgeva solo alla donna rimaritata. L'illustre giurista anche in questo caso riteneva ormai pacifica l'estensione del divieto in linea maschile; richiamava a tal proposito alcune sentenze che avevano posto fine alla «molto agitata questione, se la disposizione [...] debba essere estesa all'uomo, il quale passa a seconde nozze», tanto da poter affermare che «più non si dubita oggi giorno che l'uomo il quale passa a seconde nozze, non possa nulla donare de' suoi coacquisti alla seconda moglie<sup>44</sup>».

È dato riscontrare un simile orientamento anche con riferimento al cosiddetto *an du deuil*, il periodo di lutto di un anno prescritto dalla legge e dalle consuetudini. La sua osservanza, com'è noto, era imposta alle sole donne «après la mort de leurs maris, sous peine d'être déchués des avantages qu'ils leur ont faits<sup>45</sup>». Un obbligo equivalente non sussisteva in capo al marito, come spiegava chiaramente l'*Encyclopédie*: «pour ce qui est du mari, il n'est point obligé de porter le deuil de sa femme». Al contempo, il celebre testo registrava però la tendenza a ridurre, nella prassi, la differente considerazione tra marito e moglie. Riferiva infatti una pratica costantemente seguita, che

<sup>41</sup> BOURJON, *Le droit commun de la France*, (cit. 11), t. II, Paris 1770, p. 198.

<sup>42</sup> *Coutumes des duché, bailliage et prévôté d'Orléans* (cit. 21), p. 345, n. 1 e, più diffusamente, p. 331-336.

<sup>43</sup> POTHIER, *Opere* (cit. 18), p. 1227.

<sup>44</sup> POTHIER, *Opere* (cit. 18), p. 1275.

<sup>45</sup> Viduité, in: *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société de gens de lettres*. Mis en ordre et publié par M. Diderot, ... et quant à la partie mathématique, par M. D'Alembert, ..., t. XVII, Paris 1751-1765, p. 248-249. Vale la pena sottolineare, come fa Ugo Petronio, che il rilievo delle voci giuridiche dell'*Encyclopédie*, non risiede tanto nella loro tecnicità, quanto nella «diffusione larga che ha avuto, al di fuori della cultura specializzata, tanto da contribuire a formare una diffusa 'cultura giuridica'». U. PETRONIO, *Attività giuridica moderna e contemporanea*, Torino 2012, p. 172.

faceva appello alla naturale benevolenza maritale: «de sorte que si le mari porte le deuil de sa femme, comme cela se pratique ordinairement parmi nous, c'est par bienséance, et sans y être obligé<sup>46</sup>».

Se possiamo a indagare le altre consuetudini francesi, notiamo che nella maggior parte dei casi esse menzionavano esclusivamente le *femmes remariées* e ne limitavano gli atti di disposizione patrimoniale, affinché non venissero lesi i diritti dei figli nati dal primo matrimonio. Così le donazioni come le alienazioni al secondo marito erano di solito vietate; inoltre gravava sulla madre l'onere di custodire e mantenere i beni del coniuge defunto, sul presupposto che questi, in definitiva, appartenevano non a lei ma ai figli di primo letto. In questo senso si esprimevano le *Coûtumes d'Amiens* (art. 107), *de Châlons* (art. 35), *de Laon* (art. 29), *de Rheims* (art. 236), *de Calais* (art. 71), *de Normandie* (art. 405), *d'Orleans* (art. 203), espressamente dedicate alla «femme ayant enfans de son premier mari», la *Coûtume de Sedan* (art. 99), che si riferiva alle «veuves», e la *Coûtume de Saint Server* (§ 2), che invece era indirizzata alla «mere survivant à son mari<sup>47</sup>».

Erano solo tre le *Coutumes* che si rivolgevano in prima battuta, indifferentemente, alle donne e agli uomini che si risposavano. Si tratta delle *Coutumes d'Acqs, de Bretagne e de la Rochelle*: la prima prevedeva che chiunque si fosse risposato avrebbe potuto alienare liberamente fino alla metà dei beni aviti e avrebbe dovuto riservarne l'altra metà ai figli; la seconda limitava le donazioni tra il futuro marito e la futura moglie a un terzo dei beni ereditati, ma solo nell'ipotesi in cui il donante non avesse avuto figli dal precedente matrimonio<sup>48</sup>; la terza invece proibiva «toutes les donations des conjoints entr'eux, soit mutuelles soit simples, lorsqu'il y a des enfans<sup>49</sup>».

La *Coutume de Bourgogne*, pur ponendo in primo piano, al pari delle altre consuetudini, gli interessi patrimoniali dei figli di primo letto, non si riferiva solo alle donne e inoltre limitava specificatamente i poteri di disposizione anche dell'uomo che si fosse risposato. Asseriva infatti che «ne voulant pas laisser la liberté aux peres qui ont des enfans d'un premier lit, et qui passent à un second mariage, de faire de grands avantages à leurs secondes femmes à la ruine des enfans de leur premier lit [...] nôtre Coutume [...] a ordonné avec justice, que le douaire de la seconde ou troisième femme et autres, lorsqu'il y a des enfans du premier lit, seroit pris sur la portion de l'hoirie de son mari appartenant aux enfans qu'elle avoit de lui seulement, et non sur la part des autres enfans<sup>50</sup>».

Una normativa ambivalente, dunque, dominava la materia. A partire da una decisa distinzione tra prerogative maschili e femminili, la capacità della donna nella gestione del patrimonio familiare risultava fortemente limitata in linea di principio; tuttavia, laddove la madre o la moglie fossero state riconosciute idonee a svolgere tali mansioni, sarebbe stato consentito loro di esercitare poteri anche piuttosto ampi. Analogamente, la vedovanza implicava obblighi precisi in capo alla moglie, e alle seconde nozze conseguivano, sempre con riferimento quasi esclusivo alla donna, pene determinate.

<sup>46</sup> Deuil, in: *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences* (cit. 45), t. IV, p. 911 (corsivo mio).

<sup>47</sup> Cfr. DUPIN, *Traité des peines des secondes nocces*, (cit. 18), p. 13-16, che riporta in sintesi il contenuto delle norme citate.

<sup>48</sup> DUPIN, *Traité des peines des secondes nocces*, (cit. 18), p. 13 e 15.

<sup>49</sup> R.-J. VALIN, *Nouveau commentaire sur la coutume de la Rochelle et du Pays D'Aunis*, t. III, La Rochelle 1756, p. 15.

<sup>50</sup> *Coutume générale des pays et duché de Bourgogne* (cit. 8), p. 321.

Sebbene tali limitazioni non operassero in linea di principio rispetto all'uomo, esistevano, come abbiamo notato specie con riferimento al diritto consuetudinario, rilevanti eccezioni e ampi margini per un'interpretazione elastica delle norme giuridiche. Il giudice si trovava quindi a svolgere quel suo tipico fondamentale ruolo di mediazione e adeguamento delle molteplici e frammentarie previsioni, attraverso un'attenta valutazione del caso singolo; vedremo infatti come si giunse, per rispondere alle esigenze concrete, o a definire in modo restrittivo i poteri femminili o, al contrario, ad ampliarli significativamente.

### 3. Gli adattamenti della giurisprudenza

Le leggi e le consuetudini francesi d'*Ancien Règime* – l'abbiamo già visto – prevedevano limiti rigorosi alla capacità delle donne di obbligarsi o di stare in giudizio, vietavano gli atti di disposizione patrimoniale in favore del secondo marito o dei suoi eredi e comminavano sanzioni nel caso in cui la vedova si fosse risposata prima che fosse trascorso il prescritto anno di lutto. Tra queste, la pena più risalente era l'infamia, che in origine non si applicava solo alla moglie, ma si estendeva anche al nuovo consorte, al padre e al suocero di lei. In età moderna, l'indirizzo seguito dalla maggioranza delle corti francesi era però di non applicare più quell'antica pena; persino il Parlamento di Grenoble, che si può annoverare tra i tribunali più tradizionalisti rispetto a tali condanne, fece un'espressa eccezione proprio riguardo all'infamia<sup>51</sup>.

Esisteva, com'è noto, una distinzione tra il matrimonio contratto durante l'anno di lutto e quello successivo: benché alle seconde o ulteriori nozze conseguisse sempre una certa limitazione alla capacità di disposizione patrimoniale, nel primo caso il diritto prevedeva, soprattutto per le donne, sanzioni vere e proprie, le cosiddette *peines de l'an du deuil*. Oltre all'infamia, che non era più considerata in vigore, esse consistevano nella perdita dei beni nuziali e delle altre sostanze ricevute dal primo marito, nell'incapacità di succedere e di ricevere donazioni, di costituire una dote in favore del secondo marito o di lasciargli per testamento più della terza parte dei propri averi<sup>52</sup>.

Approntate «contre les femmes qui préfèrent une prostitution honteuse à l'honneur du mariage<sup>53</sup>», queste pene venivano di solito giustificate da un duplice ordine di ragioni. La prima, è facile intuirlo, era rappresentata dal pericolo della *turbatio sanguinis*. È appena il caso di menzionare la celebre causa della vedova che si sposò appena tre giorni dopo la morte del marito e, avendo dato alla luce un figlio 8 mesi e 25 giorni dopo, fu chiamata in giudizio dai parenti del primo marito, che contestavano che a quel bambino fosse stato dato il nome del loro congiunto, del quale ovviamente reclamavano l'eredità. La vicenda si concluse nel 1664 con una sentenza del Parlamento di Parigi che stabilì che il figlio fosse da attribuire al secondo marito e privò la donna di tutti i vantaggi

<sup>51</sup> La sentenza è dell'8 febbraio 1618. DUPIN, *Traité des peines des secondes nocces*, (cit. 18), p. 20-21 e 28-29.

<sup>52</sup> Cfr. L. ASTRUC, *Traité des peines des secondes nocces*, Nouvelle Édition, revue et corrigée par un Avocat au Parlement de Toulouse, Lausanne, 1775, p. 3 ss.

<sup>53</sup> Già previste dal diritto romano, queste sanzioni sono state mantenute, spiega Jean-Baptiste Denisart, «dans toute leur vigueur» contro quelle donne che disonorano l'istituzione stessa del matrimonio con il loro comportamento sconveniente. DENISART, *Deuil*, in: *Collection de décisions nouvelles* (cit. 15), p. 78.

31

32

33

patrimoniali acquisiti con le prime nozze, applicando quindi senza esitazione le pene previste per il matrimonio contratto nell'anno di lutto<sup>54</sup>. A prescindere da tali ipotesi estreme e inconsuete, i dubbi sull'effettiva paternità in determinate circostanze ponevano problemi concreti<sup>55</sup> e portavano quindi, come del resto accade ancora oggi, ad avversare le nozze troppo avventate<sup>56</sup>.

La seconda giustificazione delle *peines de l'an du deuil* era forse più intima e radicata: la vedova aveva il dovere di piangere il marito defunto e di rendere così onore alla sua memoria per un periodo non inferiore a un anno<sup>57</sup>. È qui importante ricordare che non si trattava di un obbligo reciproco; come precisava infatti il professore di diritto francese Luois Astruc, «les maris ne sont pas obligés de pleurer leurs femmes, c'est-à-dire d'en faire le deuil<sup>58</sup>». Non soltanto quindi, come si è visto prima, l'uomo non aveva il dovere di commemorare la moglie per almeno un anno, né naturalmente correva i rischi della *turbatio sanguinis*, ma era opinione comune che un eventuale secondo matrimonio non avrebbe compromesso l'*honnêteté publique*. Per questi motivi erano diverse, già a livello di astratte previsioni, le conseguenze delle seconde nozze dell'uomo<sup>59</sup>. Anzitutto, non gli si applicavano le pene *de l'an du deuil*, ma solo quelle *d'après l'an du deuil*; inoltre il marito non era tenuto a restituire gli incrementi dei beni di cui aveva perso la proprietà per effetto delle seconde nozze; manteneva l'amministrazione delle sostanze dei figli avuti dal precedente matrimonio, in aggiunta all'usufrutto sulle stesse acquisito in virtù della patria potestà; infine, gli era consentito esigere validamente, e senza autorizzazione giudiziale, le somme che erano dovute ai figli di primo letto. Ma c'è di più. I giudici, anche quando sentivano di dover comminare sanzioni agli uomini che si fossero risposati, avevano cura di scegliere quelle meno gravi, per non nuocere alla preminente «dignité du sexe viril<sup>60</sup>». Al più mite trattamento già previsto in sede normativa si aggiungevano,

<sup>54</sup> F. JAMET DE LA GUESSIERE, *Journal des principales audiences du Parlement. Avec les arrêts qui y ont été rendus, et plusieurs questions et réglemens placés selon l'ordre des temps, Depuis l'Année 1660, jusqu'en 1674*, t. II, Paris 1757, p. 288-290. La causa è ripresa, come caso di scuola, da molti autori che si occuparono dei temi della vedovanza e delle seconde nozze.

<sup>55</sup> Tra i molteplici risvolti di tale delicatissimo tema, vi è quello della ricerca della paternità, che coinvolgerà ampiamente anche i giuristi italiani. Riferisce il vivace dibattito che si svolse nella penisola nei primi del Novecento, con particolare riferimento alla questione degli alimenti, M. S. TESTUZZA, In difesa di chi «non chiese la vita e non merita di patire per conto d'altri», in: F. MIGLIORINO, G. PACE GRAVINA (cur.), M. S. TESTUZZA (coll.), *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, Bologna 2013, p. 307-369.

<sup>56</sup> Com'è noto, nell'ordinamento giuridico italiano è tuttora previsto il divieto temporaneo di nuove nozze, fondato sulla medesima *ratio*, anche se con termini e conseguenze diverse rispetto al periodo storico qui preso in considerazione. Cfr. artt. 89 e 140 cod. civ.

<sup>57</sup> «Les veuves sont obligées de porter le deuil de la mort de leurs maris; ce qui est fondé sur le respect et l'honneur que la femme doit à sa mémoire»: FERRIÈRE, *Deuil*, in: *Dictionnaire de droit et de pratique* (cit. 7), t. I, p. 456.

<sup>58</sup> ASTRUC, *Traité des peines des secondes nocces* (cit. 52), p. 168.

<sup>59</sup> Su questo punto si nota una continuità profonda non solo fra antico regime e Ottocento pieno, ma anche tra la normativa francese e quella italiana. Come ricorda Laura Guidi a proposito del codice civile dell'Italia unita del 1865, «le seconde nozze sono ancora il momento di maggiore asimmetria tra padre e madre vedovi». L. GUIDI, *La tutela materna a Napoli nell'Ottocento*, in: G. CALVI e ISABELLE CHABOT (cur.), *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, Torino 1998, p. 249.

<sup>60</sup> Tale era ad esempio l'orientamento del *Parlement* di Toulouse. CALVI e CHABOT (cur.), *Le ricchezze delle donne*, p. 170.

dunque, in sede giurisprudenziale, quelli che Astruc definiva «les adoucissements introduits en faveur des peres<sup>61</sup>».

È evidente quindi che le sanzioni che stiamo esaminando, rimaste in vigore nel corso dei secoli e mantenute lungo tutto l'antico regime, come anche le norme che limitavano la capacità femminile di esercitare la tutela di un congiunto o, più in generale, di gestire il patrimonio familiare, erano orientate in senso sfavorevole alle donne. Se però passiamo in rassegna alcune sentenze delle principali corti francesi sul tema, osserviamo che queste non sempre interpretarono le antiche previsioni con la dovuta severità, ma si trovarono piuttosto, in più di un'occasione, a mitigarne il rigore. Naturalmente questi adattamenti della frammentaria normativa ai casi concreti – che a volte si spingevano al punto di addolcire o addirittura disapplicare le sanzioni, oppure più in generale a estendere la capacità femminile oltre i limiti stabiliti – non misero tutti d'accordo. È dato infatti riscontrare una disomogeneità di vedute tra i diversi tribunali.

Prendiamo ad esempio in considerazione il Parlamento di Parigi, che mostrò una precoce e significativa apertura nei confronti delle *femmes remariées*, quando dispose che la vedova non perdeva le liberalità ricevute dal defunto marito, nonostante ella fosse convolata a seconde nozze nell'anno di lutto e senza essersi curata di far nominare un tutore per i propri figli. Siamo nel 1584<sup>62</sup>. Quarant'anni dopo, analogamente, il Parlamento di Rennes respinse la domanda che gli eredi del primo marito avevano intentato contro una vedova che si era risposata nell'*an de deuil*, perché venisse privata delle donazioni reciproche tra questa e il defunto<sup>63</sup>. In senso conforme ebbe modo di pronunciarsi, agli inizi del Settecento, anche il Parlamento di Bordeaux in due diverse occasioni<sup>64</sup>.

Possiamo dunque affermare che, nel tempo, si era consolidato un orientamento autorevole e condiviso, che in certi casi escludeva le sanzioni previste dalla legge per le donne che avessero contratto seconde nozze prima dei termini previsti dalla legge. Tuttavia, com'è facile intuire, non tutti i tribunali vi si uniformarono: mentre a Dijon, infatti, le *peines de l'an du deuil* verso le donne venivano comminate solo parzialmente<sup>65</sup>, in seno alle corti di Toulouse, Grenoble e Aix a prevalere invece era la tendenza più conservatrice ad applicarle in ogni caso<sup>66</sup>. Tale rigore era motivato, come spiegava il consigliere del re Simon d'Olive du Mesnil nelle sue *Observations sur les questions notables du droit*, dall'obbligo che si reputava esistesse in capo alla madre di far nominare un tutore ai figli di primo letto in data anteriore al secondo matrimonio: decidendo di risposarsi, a prescindere dal rispetto o meno del periodo di lutto prescritto, ella si rendeva infatti *indigna* del ruolo di tutrice della

<sup>61</sup> CALVI e CHABOT (cur.), *Le ricchezze delle donne*, p. 170.

<sup>62</sup> La sentenza è del 3 febbraio 1584. DUPIN, *Traité des peines des secondes nocces*, (cit. 18), p. 19-20.

<sup>63</sup> La causa fu decisa il 7 dicembre del 1626. DUPIN, *Traité des peines des secondes nocces*, (cit. 18), p. 20.

<sup>64</sup> Ci si riferisce in particolare alle due pronunce, del 14 marzo 1705 e del 14 gennaio 1737, citate in DE SALVIAT, *La jurisprudence du Parlement de Bordeaux, avec un Recueil de Questions importantes, agitées en cette Cour, & les Arrêts qui les ont décidées*, Paris 1787, p. 109.

<sup>65</sup> *Coutume générale des pays et duché de Bourgogne*, (cit. 8), p. 256-257.

<sup>66</sup> DUPIN, *Traité des peines des secondes nocces*, (cit. 18), p. 20-21.

35

36

37

sua stessa prole<sup>67</sup>. Non ottemperare a tale obbligo – specificava inoltre il Parlamento di Toulouse in uno dei suoi *arrêts*<sup>68</sup> – avrebbe comportato l'applicazione delle pene previste per le seconde nozze contratte nell'anno di lutto, vale a dire la perdita tanto della proprietà quanto dell'usufrutto delle donazioni, dei lasciti e delle altre liberalità ricevute dal primo marito.

Il tema delle limitazioni della capacità femminile in caso di seconde nozze occupava le riflessioni dei giudici anche sotto altri profili, e mostrava quanto distanti potessero essere le posizioni delle singole corti francesi. Notiamo ad esempio che il Parlamento di Dijon, con sentenza del 28 giugno 1612, dispose la riduzione dei doni e dei benefici concessi dal *monsieur* Jean Bachet alla seconda moglie sia per contratto di matrimonio sia per testamento, affinché questi vantaggi venissero dati ai figli di primo letto che avevano ricevuto meno degli altri in occasione della successione<sup>69</sup>. Nel maggio del 1648 la stessa corte si trovò a precisare che tale riduzione non doveva aver luogo nel caso di donazioni reciproche fra persone che passavano a secondo o successivo matrimonio<sup>70</sup>; qualche anno più tardi, contraddicendo le precedenti decisioni, avrebbe statuito in due diverse occasioni che alle donazioni reciproche erano da estendersi le pene previste per le seconde nozze<sup>71</sup>. Con queste decisioni la corte di Dijon, che aveva mutato parere in un tempo relativamente breve, si uniformava così all'orientamento più rigoroso che su questo tema aveva invece mostrato il Parlamento di Parigi<sup>72</sup>.

A fronte di variazioni anche sostanziali, come quelle appena ricordate, da tribunale a tribunale, è dato però riscontare un atteggiamento pressoché analogo e in perfetta sintonia con il quadro normativo di riferimento, quando si trattava invece di osteggiare le seconde nozze di donne nobili con uomini che non occupavano la medesima posizione sociale. Un esempio è dato da alcune sentenze conformi della corte bretone e di quella parigina, rese lungo un arco cronologico piuttosto esteso. Nel 1575 il Parlamento di Bretagna aveva fondato la pronuncia di interdizione di una donna sulle sue seconde nozze con un giovane meno abbiente di lei, così come disponeva l'art. 182 dell'*ordonnance* di Blois. La stessa corte ebbe occasione di precisare in seguito che il matrimonio con un uomo di rango inferiore fosse addirittura causa di interdizione della donna «di pieno diritto», senza che occorresse una sentenza in tal senso: i contratti da lei stipulati a partire dalla data delle nozze sarebbero stati quindi considerati nulli<sup>73</sup>. Con una sentenza del 1748, il Parlamento di Parigi

<sup>67</sup> S. D'OLIVE, Questions notables du droit, décidées par divers arrêts de la cour de Parlement de Toulouse, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de plus d'un tiers par l'Auteur avant son decez, Toulouse 1682, p. 426 s.

<sup>68</sup> La sentenza fu pronunciata il 27 giugno 1720. F. Soulatges, Observations sur les questions notables du droit, décidées par divers arrêts du Parlement de Toulouse, recueillies par S. D'Olive, enrichies des nouvelles Ordonnances, Édits et Déclarations du Roi, des Arrêts nouveaux du même Parlement, et de plusieurs autres Cours supérieures du Royaume, Toulouse 1784, p. 251.

<sup>69</sup> Coutume générale des pays et duché de Bourgogne, (cit. 8), p. 322.

<sup>70</sup> La sentenza fu resa l'11 maggio 1648.

<sup>71</sup> Si tratta delle sentenze del 14 agosto 1860 e del 22 maggio 1666. Coutume générale des pays et duché de Bourgogne, (cit. 8), p. 323.

<sup>72</sup> Ci si riferisce in particolare a una celebre sentenza pronunciata «en robes rouges» dal Parlamento parigino sotto la presidenza di Barnabé Brisson il 23 maggio 1586, citata in J.-M. RICARD, M. DU CHEMIN, Traité des donations entre-vifs et testamentaires, t. I, Paris 1754, p. 707-708.

<sup>73</sup> La pronuncia risale al 1614. MERLIN, Interdizione (cit. 39), p. 214.



aveva privato della tutela dei figli la vedova di un procuratore di quella stessa corte, per il solo fatto di aver progettato di sposare un suo domestico<sup>74</sup>. Il Parlamento di Toulouse si era spinto ancora oltre, quando, nel 1597, aveva dichiarato la nullità del lascito di 600 corone fatto da Marie Carbonniere, vedova di un consigliere del siniscalco di Tarbes, in favore di un calzettaio col quale si era fidanzata poco prima della sua morte e del suo testamento<sup>75</sup>. Attraverso la loro estensione anche al semplice fidanzamento, le previsioni dell'*ordonnance* di Blois, riferite al solo matrimonio delle vedove con «personnes indignes de leur qualité», venivano così ulteriormente irrigidite.

Il Parlamento di Bourdeaux si distinse al contrario per la sua peculiare interpretazione delle norme sul tema, mostrando un chiaro indirizzo in favore delle donne: denunciò il rigore non solo dei precetti normativi, ma anche della prassi seguita da alcuni tribunali e ne evidenziò il carattere ingiustificatamente discriminatorio. Riteneva infatti iniquo privare «la femme qui prend un second mari dans l'an de deuil» della proprietà e dell'usufrutto di tutti i beni che aveva acquisito dal primo marito, tanto per contratto di matrimonio, quanto per donazione e testamento. In tal modo, asseriva la corte enfatizzando i tratti paradossali della normativa, «de sexe le plus foible est traité le plus durement». Una tale disparità di trattamento, inoltre, veniva solitamente fondata sul rispetto di una *honnêteté publique*, intesa come monito rivolto soltanto alle donne, che non obbligava anche gli uomini «à conserver pour leurs femmes les mêmes sentiments que ceux qu'on exige des femmes pour leurs maris<sup>76</sup>». Se si fosse tenuto a mente poi che sia la Chiesa che le leggi civili autorizzavano le seconde nozze, si sarebbe facilmente colta un'altra evidente incongruenza: infliggere le cosiddette pene delle seconde nozze alle sole donne sarebbe infatti equivalso a condannarle per un reato immaginario che la legge però permetteva loro di commettere. La conclusione di questo ragionamento non poteva essere meglio argomentata: il Parlamento di Bourdeaux non riconosceva e non applicava le pene previste che la legge prescriveva in caso di secondo o ulteriore matrimonio. Poco importava che questo fosse celebrato nell'anno di lutto o in seguito: la vedova poteva risposarsi impunemente in qualunque momento.

Diverso era invece il caso in cui la donna avesse condotto una vita dissoluta, proprio nel periodo in cui ella avrebbe dovuto ispirarsi ai nobili canoni dell'onestà e della purezza. Come spiegava Pierre Dupin, che esercitava la professione di avvocato presso il tribunale di Bourdeaux, «la débauche est infiniment plus condamnable que les secondes nocces», e imponeva per questo il massimo rigore da parte dei tribunali. In tal senso era orientato il Parlamento di Parigi, che puniva «les veuves qui avoit malversé dans l'année du deuil», come anche lo stesso moderato Parlamento di Bourdeaux, che non mostrava alcuna indulgenza nei confronti di coloro che conducevano «une vie impudique» e le privava quindi di tutti i vantaggi ricevuti dal primo marito, o il tribunale di Aydes, che privò nel dicembre 1631 una “vedova impudica” del privilegio maritale consistente nell'esenzione delle tasse<sup>77</sup>. I giudici della corte di Toulouse ritenevano di applicare tali sanzioni anche alla donna

<sup>74</sup> MERLIN, *Interdizione* (cit. 39), p. 213 s.

<sup>75</sup> ASTRUC, *Traité des peines des secondes nocces* (cit. 52), p. 96-97.

<sup>76</sup> F. DE SALVIAT, *La jurisprudence du Parlement de Bordeaux* (cit. 64), p. 109.

<sup>77</sup> DUPIN, *Traité des peines des secondes nocces*, (cit. 18), p. 21-22.

che avesse tenuto comportamenti inappropriati anche oltre l'anno di lutto e giunsero persino a privarla della successione dei figli di primo letto<sup>78</sup>. Il Parlamento d'Aix si spinse oltre, e nel 1674 si pronunciò positivamente sull'annosa questione se i parenti fossero ammessi o meno a provare in giudizio la scostumatezza della vedova nell'anno di lutto, al punto che estese tale facoltà agli stessi figli nei confronti della madre. Questa sentenza vinceva la remora, che aveva indotto molti giudici a escludere tale tipo di prova, e a non permettere al figlio di intentare un'azione che potesse arrecare infamia a colei che gli aveva dato la vita e alla quale dunque non erano dovuti che rispetto e deferenza<sup>79</sup>.

Maggiore cautela bisognava adottare quando ciò che si contestava alla vedova era di tenere una condotta "troppo mondana", consistente nel recarsi a feste e balli nell'anno di lutto. Sebbene anche in questo caso fosse in primo piano l'onore del marito defunto, la cui memoria non era celebrata come si sarebbe convenuto, i tribunali non giunsero mai a condannare la donna in tali circostanze e a privarla dei diritti successori: si sosteneva che per comminare la sanzione non fosse sufficiente allegare in giudizio «la simple mondanité» della vedova, ma occorresse piuttosto dimostrarne il malcostume in modo preciso e formale<sup>80</sup>.

42

#### 4. Una provvida moglie: il caso della *dame de Menars*

La giurisprudenza francese, dunque, pur costretta a fare i conti con un patrimonio normativo sotto molti aspetti discriminatorio nei confronti delle donne e legato a una tradizione lunga e radicata, non sempre ebbe un orientamento rigoroso, fedele alle leggi e alle consuetudini vigenti. Al contrario, alcune eminenti corti si trovarono in più di un'occasione ad apportare importanti correttivi alle previsioni più severe, con l'effetto di aprire, in casi particolari, una piccola breccia in favore della capacità femminile.

43

Esemplare in tal senso è una vicenda che si svolse i primi anni del Settecento a Menars, nel dipartimento di Loir-et-Cher, sito in Francia, nella Regione di Centro. Protagonisti di questa storia furono Michel-Jean-Baptiste Charron, marchese di Menars e *gouverneur du château* a Blois e Anne de Castras *de la Rivière* che, pur non vantando origini nobiliari, divenne la seconda moglie del marchese e, guadagnata in breve tempo la fiducia della famiglia di lui, riuscì a farsi affidare per via giudiziaria la gestione quasi esclusiva degli ingenti beni del marito<sup>81</sup>.

44

Anche questo è un caso piuttosto complesso, che mostra alcuni interessanti profili in merito al tema che ci interessa; in particolare, mette in luce le sapienti manovre giudiziarie che resero possibile, in un contesto di forte discriminazione femminile in ambito normativo come quello francese di

45

<sup>78</sup> DUPIN, *Traité des peines des secondes nocés*, (cit. 18), p. 38, 60 e 108.

<sup>79</sup> DUPIN, *Traité des peines des secondes nocés*, (cit. 18), p. 23.

<sup>80</sup> In questo senso, il Parlamento di Bourdeaux e il Parlamento di Toulouse (febbraio 1569 e settembre 1674). DUPIN, *Traité des peines des secondes nocés*, (cit. 18), p. 24 e s.

<sup>81</sup> La vicenda processuale è dettagliatamente trattata in *Causes célèbres, curieuses et intéressantes: de toutes les cours souveraines du royaume, avec les jugements qui les ont décidées*, t. XI, Paris 1775, p. 79-109.

antico regime, conferire a una donna il potere di amministrare in modo totalmente autonomo il cospicuo patrimonio del marito incapace.

Per comprendere lo svolgimento di questo celebre e travagliato processo, è utile risalire agli avvenimenti che lo hanno originato. La vita del marchese di Menars ebbe una data cruciale. Il 4 maggio 1700 una sentenza statuì infatti la sua interdizione e contestualmente gli vietò di assumere alcun impegno contrattuale di sua iniziativa. Da quel momento, qualunque atto di disposizione patrimoniale sarebbe dovuto passare al vaglio del padre di lui, e in seguito a quello della (prima) moglie. Il marchese avrebbe cercato più volte, ma invano, di sciogliere i nodi che gli impedivano di agire liberamente, specie durante la malattia della consorte che, nei pochi anni che le restarono da vivere, dimostrò di non essere più in grado di curare gli interessi di entrambi, in particolare quelli relativi ai beni che i due coniugi avevano in comunione. Egli non riuscì neanche ad opporsi utilmente alla nomina di un altro curatore, avvenuta dopo il decesso della moglie.

Una decisiva svolta, in quella che sembrava ormai una situazione stagnante, giunse dalle seconde nozze del marchese rimasto vedovo con la *damoiselle de la Rivière*. La nuova signora di Menars si unì presto al marito nel reiterare la richiesta di revoca dell'interdizione, che continuava a essere fermamente osteggiata dalla famiglia di lui. Questa volta però l'esito del giudizio fu positivo, e il 22 febbraio 1729, quasi trent'anni dopo la prima pronuncia di interdizione, il marchese ritornò formalmente in possesso della sua piena libertà contrattuale.

Ma la sentenza produsse ulteriori effetti, decisamente favorevoli per la *dame de Menars*, e tutt'altro che trascurabili: anzitutto, la revoca del curatore precedentemente nominato e, fatto ancor più significativo, l'assunzione in capo alla stessa moglie del potere di amministrare tutti gli affari del marito, compresa la gestione delle spese e delle rendite della casa. Ella si assumeva formalmente anche il compito di vegliare sul marchese, per impedire che egli abusasse di una libertà di certo funesta in un uomo dallo spirito particolarmente debole, considerata la sua propensione a concludere affari sbagliati, l'inettitudine a comprendere il reale valore delle cose e la leggerezza con cui egli aveva firmato tutte le carte che fino a quel momento gli erano state presentate.

Questa provvida moglie non riuscì tuttavia a contenere le perniciose inclinazioni del marito, tanto da trovarsi costretta a consultare i personaggi più influenti della famiglia perché la aiutassero a prendere provvedimenti per tutelare sia la persona che il patrimonio di lui. In un primo momento ella assunse, su proposta dello stesso marchese, il potere assoluto e irrevocabile di governarne tutti i suoi beni: una sentenza del luogotenente civile del 27 marzo 1733 ratificò tale richiesta e dispose di conseguenza che ogni atto compiuto senza il suo consenso sarebbe stato dichiarato nullo<sup>82</sup>.

Si trattava di gestire una ricchezza cospicua: l'uomo che ella aveva sposato, infatti, Michel-Jean-Baptiste Charron, non solo vantava nobili origini, ma aveva anche ricevuto una consistente eredità. Era figlio di Jean-Jacques Charon, che fu consigliere del Parlamento, poi *maître des requêtes*, e infine presidente del Parlamento di Parigi. Questo padre così influente aveva ottenuto che Menars, che un tempo era stata una signoria, divenisse prima viscontea (con le Lettere del 24 aprile 1657) e poi

<sup>82</sup> Causes célèbres, curieuses et intéressantes (cit. 81), p. 85.

marchesato (con le Lettere del settembre 1676)<sup>83</sup>. Per avere un'idea dell'entità del patrimonio del nostro marchese, basti pensare che le rendite delle diverse proprietà appartenenti alla signoria di Menars, che nel 1760 (21 anni dopo la morte del marchese) sarebbero state vendute alla celebre *madame de Pompadour*, furono stimate 40.000 *livres*<sup>84</sup>

Era chiaro che la sentenza del luogotenente civile del 1733, col riconoscere ufficialmente un potere che le era stato concesso dal suo stesso marito, aveva posto la moglie nelle condizioni di dirigere in modo pressoché esclusivo l'immensa fortuna del marchese. Tuttavia non passò molto tempo perché ella si rendesse conto che quel potere, benché esteso, non fosse sufficiente a limitare i danni che potevano derivare dalla condotta sconsiderata dell'uomo. Se si pensa alle primissime fasi di questa lunga e travagliata vicenda, forse può stupire che l'intraprendente signora di Menars, la stessa che pochi anni prima si era battuta con successo per ottenerne la revoca, si sia trovata a un certo punto a domandare che fosse pronunciata nuovamente l'interdizione del marito. Stavolta la marchesa godeva dell'appoggio della maggior parte dei familiari, e non le fu difficile ottenere una sentenza conforme alle sue richieste. Ella veniva così nominata curatrice esclusiva del patrimonio del marito.

Si chiudeva così una lunga vicenda giudiziaria. La rapida scalata della moglie del marchese di Menars verso l'amministrazione esclusiva dei beni del ricco e nobile marito può sicuramente essere vista come un fatto inconsueto, sia che si tenga conto del quadro d'insieme, sia che ci si soffermi sulle peculiarità del caso. La scarsa considerazione delle attitudini gestionali delle donne nella Francia d'antico regime e la normativa che, come si è ampiamente visto, in generale si rivelava fortemente discriminatoria nei loro confronti, vanno infatti unite alla duplice circostanza che la marchesa di Menars era di origini borghesi e che a tutto il procedimento parteciparono ed espressero di frequente il loro parere altri componenti autorevoli della famiglia del marchese. Questi ultimi avrebbero potuto benissimo occuparsi – come normalmente accadeva in casi analoghi, specie quando in gioco era un grande patrimonio nobiliare – dei compiti che invece furono affidati quasi subito a lei, per poi essere gradualmente accresciuti.

Non è facile indagare i percorsi che hanno condotto a un esito tanto singolare del celebre caso, specie in un contesto ove si era portati a dubitare che la moglie fosse in grado di prendersi cura del marito interdetto attraverso l'istituto della tutela. Sarà sufficiente forse ricordare che, ancora nella seconda metà del Settecento, François Bourjon affermava che riconoscere un tale potere a una donna sarebbe equivalso a sovvertire l'ordine naturale, oltre che a contraddire apertamente la

<sup>83</sup> F.-A. AUBERT DE LA CHESNAYE -DESBOIS, *Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire & la chronologie des Familles Nobles de France, l'explication de leur armes, & l'état des grandes terres du royaume...*, t. IV, Paris 1772, p. 227. Ulteriori notizie biografiche sul marchese di Menars e la sua famiglia si trovano in M. J.-F. DREUX DU RADIÈRE, *Table générale, alphabétique et raisonnée du Journal Historique de Verdun, sur le matieres du temps, depuis 1697. Jusques et compris 1756*, t. VI, Paris 1759, p. 246-247.

<sup>84</sup> L. DE LA SAUSSAYE, *Blois et ses environs, guide artistique et historique dans le Blésois et le nord de la Touraine*, Blois-Paris 1867, p. 371.

legge<sup>85</sup>, e addirittura che lo stesso parere della moglie per la nomina del tutore sarebbe stato del tutto inutile a causa della nota *faiblesse du sexe*<sup>86</sup>.

Se si volesse tentare di dare una spiegazione alla vicenda giudiziaria appena esaminata, si potrebbe ipotizzare un'astuta strategia della moglie, che riuscì non solo a liberarsi – attraverso la revoca dell'interdizione – del curatore nominato al marito, ma anche, in un lasso di tempo relativamente breve, a vincere le iniziali resistenze dei familiari acquisiti e dei giudici, per farsi affidare la gestione di un ingente patrimonio. Oppure potremmo pensare, più semplicemente, che la marchesa abbia mostrato, in quei lunghi e travagliati anni, una particolare abilità nella gestione dei beni del marito e una sincera devozione nei suoi confronti, e che furono proprio tale abilità e tale devozione a farle presto guadagnare una certa stima in seno alla famiglia acquisita. Erano tutti dati di cui giudici, dotati com'erano di grandi poteri d'apprezzamento, in quella circostanza di sicuro tennero sapientemente conto per fondare la loro decisione. In tal modo l'*arbitrium*, dispositivo «di alimentazione e gestione della correlazione tra ordinarietà e straordinarietà», continuava ad essere «meccanismo di base per l'ammodernamento del sistema» e contribuiva a superare un antico e radicato stereotipo<sup>87</sup>.

54

## 5. Considerazioni conclusive

Il panorama normativo della Francia d'*Ancien Régime* era dominato da leggi e consuetudini apertamente restrittive della capacità di gestione patrimoniale della donna. Con riguardo all'ipotesi delle seconde nozze, non solo erano previsti limiti ulteriori, ma venivano anche comminate vere e proprie sanzioni, le cosiddette *peines de l'an du deuil*. Queste operavano quasi esclusivamente in linea femminile, con l'intento dichiarato di salvaguardare i figli di primo letto da una decisioni viziate *ab origine* dalla *sexus infirmitas*, perché provenienti da persone per loro natura deboli e facilmente raggrabili. La vedova che si fosse risposata avrebbe così subito pesanti limitazioni della capacità, sarebbe stata privata di quanto ricevuto in dono o per testamento dal precedente marito, mentre lo stesso non sarebbe avvenuto nel caso in cui fosse stato l'uomo a risposarsi.

55

Si trattava di previsioni fondate su modelli profondamente radicati nella cultura del tempo, in continuità con il risalente e condiviso «concetto della inferiorità della donna rispetto all'uomo; quella inferiorità che fanciulla l'aveva messa sotto la potestà dei parenti, e congiunta a uno sposo l'aveva resa soggetta al suo dominio<sup>88</sup>». Convinzione diffusa anche nel dibattito medico-filosofico, che accomunava «senza evidenti divergenze, filosofi e poeti, pensatori politici e teologi, giuristi

56

<sup>85</sup> «Le mari peut aussi l'être à sa femme, mais non la femme à son mari; ce seroit renverser l'ordre naturel que de mettre un mari sous la dépendance de sa femme, et contrarier ouvertement la loi». BOURJON, *Le Droit commun de la France* (cit. 11), t. I, Paris 1770, p. 65. Da rilevare, tuttavia, che lo stesso Bourjon ammetteva un'eccezione, operante nel caso in cui la moglie avesse già conosciuto e praticato le attività commerciali del marito in epoca anteriore alla sua interdizione.

<sup>86</sup> BOURJON, *Le Droit commun de la France* (cit. 11), p. 47.

<sup>87</sup> M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, p. 373-374.

<sup>88</sup> E. PINCHERLI, *La vedova. Patria potestà. Diritti patrimoniali. Seconde nozze*, Torino 1901, p. 3.

ed astronomi, Greci e Latini, Antichi e moderni<sup>89</sup>», la si rinviene nell'eredità antropologica dell'illuminismo, da Voltaire, a Montesquieu, a Rousseau<sup>90</sup>.

Anche quanti affermavano la *necessità* del secondo matrimonio per la donna rimasta vedova, in realtà erano portatori di istanze non dissimili da quelle dei detrattori delle seconde nozze: i loro argomenti erano altrettanto forti e fondati sui medesimi presupposti. Ci si proponeva infatti di scongiurare – come affermava Pothier – «un sommo pregiudizio; come avviene allorquando una vedova, dopo la morte del marito, deve sostenere il peso di un grande lavoro, o di un esteso commercio, cui dessa non può accudire senza il soccorso di un secondo marito<sup>91</sup>». Entrambi i punti di vista mostravano, in definitiva, due facce della stessa medaglia, nel rafforzare l'idea di una presunta inettitudine della donna a svolgere attività lavorative al di fuori delle mura domestiche o a proseguire le attività commerciali del marito, salvo che in casi particolarissimi, da prendere in considerazione singolarmente.

I parlamenti francesi sotto l'*Ancien Régime* si confrontarono con queste norme e con questi stereotipi. Per essere compresi, gli esempi fin qui presentati vanno messi in relazione alla legislazione frammentaria e lacunosa, che almeno fino alla fine del Settecento contribuì – non solo in Francia – a mantenere viva una concezione di netta inferiorità della donna rispetto all'uomo. Se a volte i giudici di quelle corti si limitarono a un'interpretazione rigorosa e asettica delle leggi e delle consuetudini, si è visto come in casi peculiari essi ne diedero invece una lettura più mite, adeguata alle circostanze concrete, e tentarono di superare le discriminazioni che reputavano eccessive e ingiustificate. Alcuni di questi giudizi si distinsero dunque per le aperture innovative, e fornirono ai giuristi del tempo lo spunto per una rilettura 'elastica' della norme vigenti. Si potrebbe dire in altre parole che nel corso dell'età moderna, grazie agli ampi poteri di apprezzamento di quelle corti e alle sapienti strategie familiari e individuali che interagirono con il diritto, si iniziarono a compiere alcuni passi, piccoli ma significativi, per una graduale maturazione – non ancora pienamente compiuta – di una cultura giuridica volta a riconoscere la capacità femminile oltre gli angusti limiti previsti dalla legge.

<sup>89</sup> ROSSI, Incunaboli della modernità (cit. 22), p. 362.

<sup>90</sup> Per i riferimenti alla concezione della donna come essere doppiamente deficitario, in umanità e in maturità, nel pensiero degli illuministi, cfr. MARTIN, *Misogynie des rédacteurs de code civil* (cit. 16), p. 70-86.

<sup>91</sup> POTHIER, *Opere* (cit. 18), p. 1224.